

NOTIZIE AMBIENTE

1. "Rinnovabili termiche", firmato il decreto sugli incentivi;
2. Terre da scavo, il Dm 161/2012 privilegia le grandi opere
3. Gli adempimenti del Piano regionale di Tutela delle Acque e relative scadenze – Incontro;
4. Linee guida della Regione Veneto per la gestione dei rifiuti da attività edili;
5. Sottoprodotti di origine animale, nuove sanzioni dal 15 novembre 2012;
6. Scadenza: Dichiarazione Pneumatici fuori uso

AMBIENTE

"Rinnovabili termiche", firmato il decreto sugli incentivi

Il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato l'8 novembre 2012 insieme a quelli dell'Ambiente e delle Politiche agricole il decreto sugli incentivi per le fonti rinnovabili termiche e interventi di efficienza energetica in edilizia.

L'annuncio è stato dato durante la manifestazione "Ecomondo" a Rimini nel corso degli "Stati generali della Green Economy". Il decreto è stato inviato alla Conferenza unificata per l'intesa. L'incentivo coprirà fino al 40% delle spese per ogni intervento, e sarà erogato in 2 anni (5 per gli

interventi più onerosi). Le domande andranno presentate al Gse (Gestore dei servizi energetici). Per quanto riguarda le "rinnovabili termiche" incentivati essenzialmente interventi di piccole dimensioni realizzati da privati o P.a. (pannelli solari termici, pompe di calore, impianti a biomassa per riscaldare le serre).

Gli interventi di efficientamento in edilizia (prevalentemente interventi di isolamento termico e installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento) invece sono riservati alle pubbliche Amministrazioni, che non possono beneficiare della detrazione fiscale Irpef del 55% prevista per i privati (da ultimo prorogata al 30 giugno 2013 dal DI 83/2012, convertito in legge 134/2012).

Fonte: Reteambiente

Mastergroup Srl
v.le Carducci, 27
31015
Conegliano (TV)
tel. 0438 35157
fax 0438 420428

Info@mgnet.it
www.mgnet.it



Terre da scavo, il Dm 161/2012 privilegia le grandi opere

Il nuovo regolamento nazionale per l'utilizzo del materiale da scavo individua procedure complesse dal punto di vista tecnico ed amministrativo, economicamente sostenibili solo per quantitativi rilevanti.

Lo sostiene l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) che il 30 ottobre scorso ha pubblicato sul proprio sito una prima disamina di carattere operativo sulle nuove regole per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo contenute nel Dm 161/2012, in vigore il 6 ottobre 2012.

Se da un lato infatti al Dm 161/2012 viene sicuramente riconosciuto il merito di definire una serie di questioni importanti (come l'individuazione della "normale pratica industriale", il superamento delle previgenti indicazioni temporali restrittive e l'allargamento della disciplina ai materiali frammisti a sostanze estranee), dall'altro le procedure individuate dal decreto risultano essere complesse ed eccessivamente onerose per i lavori edili minori, in relazione ai quali Ance invita il Governo a intervenire con la massima urgenza.

Fonte: ReteAmbiente



Gli adempimenti del Piano regionale di Tutela delle Acque e relative scadenze – Incontro

Unindustria Treviso, in collaborazione con Confindustria Veneto, organizza un convegno informativo sugli adempimenti in attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque.

La Regione del Veneto, a due anni circa dall'approvazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), entrato in vigore l'8 dicembre 2009 (vedere notizia TV10.0432 del 19/03/2010), ha concluso un confronto con vari soggetti interessati approvando di recente alcune importanti modifiche (vedere notizia TV12.1023 del 22/06/2012) e successive precisazioni pubblicate lo scorso mese di settembre, che riguardano:

- gli scarichi delle acque reflue industriali;
- la disciplina relativa alle acque meteoriche e di lavaggio.

In taluni casi sono stati, tra l'altro, introdotti nuovi termini di adeguamento che scadranno il 31 dicembre 2015, previa presentazione di un piano e/o programma di adeguamento entro il prossimo 8 dicembre 2012.

Allo scopo quindi di illustrare i principali contenuti e le novità del PTA, Unindustria Treviso, in collaborazione con Confindustria Veneto, organizza l'incontro informativo gratuito dal titolo:

“Gli adempimenti del Piano Regionale di Tutela delle Acque e relative scadenze”

che si terrà il giorno di:

giovedì 22 novembre 2012 alle ore 14,30 presso il BHR Treviso Hotel – Via Postumia Castellana, 2 – Quinto di Treviso.

Fonte: UNINDUSTRIA

Linee guida della Regione Veneto per la gestione dei rifiuti da attività edili

La Regione Veneto ha approvato le linee guida relative alla gestione dei rifiuti derivanti dal settore delle costruzioni e demolizioni.

Il nuovo provvedimento fornisce indicazioni in merito alla gestione dei rifiuti sia nel luogo di produzione (cantiere), sia negli impianti di recupero fissi e mobili operanti con autorizzazione ordinaria o in regime semplificato.

Il provvedimento della Regione Veneto (1) si propone di fornire delle indicazioni per una migliore gestione delle problematiche legate alla produzione e alla gestione dei rifiuti nel settore delle costruzioni e demolizioni sia nel luogo di produzione (cantiere), sia negli impianti in cui questi vengono trasformati in nuovi prodotti. I contenuti della deliberazione regionale trovano quindi applicazione nei confronti:

- delle attività di costruzione e demolizione e dei rifiuti generati dalle stesse,
- degli impianti di recupero di tali rifiuti,

fissi e mobili, operanti con autorizzazione ordinaria o in regime semplificato.

Di seguito si riportano alcune delle indicazioni operative previste dalla deliberazione regionale che risultano di maggior interesse per l'attività delle imprese.

1. Demolizione selettiva
Per conseguire il risultato di un'efficace gestione dei rifiuti da demolizione e per ridurre i quantitativi prodotti è opportuno procedere attraverso operazioni di “demolizione selettiva” separando le varie tipologie di rifiuti ed avviandole ad idonei impianti di recupero o smaltimento.

La demolizione selettiva si articola secondo una serie di fasi.

a) Indagine preliminare della struttura da demolire

Questo tipo di indagine da svolgere, in accordo con committente, progettisti, proprietà, ecc., serve a valutare:

- la tipologia e le caratteristiche della struttura oggetto di intervento;
- le attività svolte nella struttura e se queste hanno influito sulle caratteristiche qualitative dei materiali oggetto di demolizione;

- le caratteristiche del sito e dell'area circostante (ad esempio: spazi di accesso, vicinanza di abitazioni e di altri edifici, possibilità di movimentazione e deposito in cantiere, ecc.);
- la presenza di eventuali criticità causate ad esempio dalla presenza di amianto, di cisterne interrate, condutture, impianti, di rifiuti abbandonati pericolosi e non, ecc.

b) Attività preliminari alla demolizione
Prima di procedere alla demolizione delle strutture murarie e delle fondazioni si dovrà provvedere ad eseguire una serie di attività preliminari che consentano di rimuovere dalla struttura le eventuali criticità. In particolare:

- bonifica dell'amianto;

- rimozione o messa in sicurezza di serbatoi o cisterne interrati che potrebbero aver contenuto sostanze pericolose;
 - rimozione, deposito e successivo avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi eventualmente presenti;
 - rimozione e smontaggio delle strutture presenti (infissi, porte, strutture metalliche, ecc.), con la creazione di depositi separati per tipologia di materiali.
- c) Demolizione della struttura
- Completata l'attività di "smontaggio" si potrà procedere alla demolizione della struttura con accumulo in cantiere dei rifiuti e successivo conferimento ad idonei impianti di recupero o smaltimento. Nell'ambito delle linee guida sono poi fornite alcune indicazioni in merito alla gestione di particolari tipologie di rifiuti che possono essere prodotte nello svolgimento di una demolizione (ad esempio: materiali con presenza di amianto, serbatoi interrati, impianti contenenti PCB, ecc.).

1.2 Componenti riutilizzabili

Nell'ambito della demolizione selettiva possono essere individuati materiali nuovamente utilizzabili, è il caso ad esempio degli elementi che possono avere un pregio estetico/storico e che possono essere "smontati" in modo modulare, restando integri: elementi strutturali in legno o metallo, mattoni o blocchi in pietra, tegole, coppi, tavole, gradini, soglie, ecc.. Il loro riutilizzo può essere volto allo svolgimento della stessa funzione oppure a funzioni analoghe ma di minore impegno prestazionale o a soli fini estetici.

L'elemento riusabile deve essere smontato in modo da preservarne e non peggiorarne le prestazioni residue, e la movimentazione ed il deposito non dovranno essere effettuati alla rinfusa. Gli elementi selezionati sono esclusi dal regime dei rifiuti.

2. Deposito temporaneo di rifiuti nel cantiere

Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti presso il cantiere, ferme restando le disposizioni dettate dalla disciplina nazionale (2), il provvedimento regionale fornisce le seguenti indicazioni:

- i rifiuti vanno suddivisi per categorie omogenee, intendendo con ciò che devono essere tenuti separati i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi e che vanno distinte le diverse tipologie di rifiuti in modo da facilitarne il successivo avvio a recupero;
- è opportuno che già in fase progettuale sia indicata un'area del cantiere appositamente predisposta (zona di deposito temporaneo);
- per individuare le varie tipologie di rifiuti va posta una adeguata segnaletica con l'indicazione del rifiuto in deposito;
- le terre e rocce di scavo (sia quelle gestite come rifiuti che come sottoprodotti ai sensi della normativa vigente) e i rifiuti da costruzione e demolizione possono essere accumulate separatamente anche sul suolo in terra battuta, purché sagomato con adeguate pendenze in modo da evitare ristagni da acque meteoriche, per quanto riguarda gli altri rifiuti (legno, metalli, cartoni, plastica ecc.) è opportuno siano posti in adeguati contenitori e/o cassonetti.

3. Analisi dei rifiuti da costruzione e demolizione da parte del produttore

Va innanzitutto premesso che i rifiuti contrassegnati da asterisco sono considerati, ai fini della classificazione e dell'utilizzo del CER, come pericolosi (esempio: 13 02 06 * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione), mentre non sono considerati pericolosi i rifiuti il cui codice non è contrassegnato da asterisco (esempio: 17 01 02 mattoni). Peraltro, nei casi dei cd. "codici a specchio" in cui il rifiuto è contrassegnato con l'asterisco ed è descritto con riferimento generico o specifico a sostanze pericolose (esempio: 17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e

ceramiche, contenenti sostanze pericolose) va verificato da parte del produttore del rifiuto se lo stesso è contaminato dalle sostanze pericolose considerate e se queste superano le soglie stabilite, in caso negativo deve essere attribuito un altro codice (esempio: 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06).

In questo contesto le linee guida della Regione determinano, nei casi di utilizzo dei cd. "codici a specchio" la necessità o meno di effettuare le analisi da parte del produttore dei rifiuti a seconda che il rifiuto sia prodotto a seguito di demolizione selettiva o di demolizione non selettiva.

In particolare si distinguono i seguenti casi:

1. demolizione selettiva relativa a:
a) fabbricati civili o commerciali o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo (ad es. uffici, mense, magazzini): non vi è necessità di effettuare analisi del rifiuto per l'attribuzione del CER, anche se a specchio, qualora si attesti che le aree demolite non presentano condizioni di pericolo che possono determinare la contaminazione del rifiuto da demolizione;

b) fabbricati artigianali o industriali: in caso di utilizzo di un codice a specchio vanno effettuate le analisi;

2. demolizione non selettiva: in caso di utilizzo di un codice a specchio vanno effettuate le analisi a prescindere dalla destinazione d'uso del fabbricato o di porzione dello stesso. Il provvedimento regionale, relativamente ai casi 1.b) e 2), specifica i volumi di rifiuti sui quali effettuare la caratterizzazione dei rifiuti.

La dimostrazione che la demolizione è stata condotta con modalità selettiva viene effettuata, attraverso il Modello di dichiarazione di demolizione selettiva, dal titolare dell'impresa che effettua la

demolizione. Con il medesimo modello si dichiara anche che il rifiuto è privo di amianto o che tale sostanza è stata rimossa, in assenza di tale dichiarazione l'assenza di amianto deve essere dimostrata attraverso apposite analisi.

In merito alla gestione di queste tipologie di rifiuti si ricorda comunque che:
- in caso di produzione di rifiuti pericolosi vi è l'obbligo di tenuta presso il cantiere del registro di carico e scarico,
- per il trasporto di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, dall'esterno del cantiere vi è sempre l'obbligo di utilizzare il formulario di trasporto.

4. Impianti di recupero
Fermi restando i titoli abilitativi necessari per lo svolgimento delle attività di recupero sia con impianti fissi che con impianti mobili, le linee guida della Regione forniscono indicazioni in merito a:

- aspetti gestionali
- procedure di accettazione dei rifiuti
- dotazioni di mitigazione ambientale
- campionamento di rifiuti in ingresso
- prodotti dell'attività di recupero.

Fonte: UNINDUSTRIA

Sottoprodotti di origine animale, nuove sanzioni dal 15 novembre 2012

Entra in vigore il 15 novembre 2012 il nuovo Dlgs 1° ottobre 2012, n. 186 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme del regolamento 1069/2009/Ce sui sottoprodotti di origine animale e sui prodotti derivati non destinati al consumo umano.

Le sanzioni previste dal provvedimento vanno da un minimo di 2mila a un massimo di 70mila euro; nel caso di violazioni reiterate è inoltre prevista la

sospensione delle registrazioni degli impianti di trasformazione e del riconoscimento di operatori, stabilimenti e impianti (da 10 a 20 giorni lavorativi) rilasciate ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento 1069/2009/Ce.

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria recata dal Dlgs 186/2012 è abrogato il precedente provvedimento recante le sanzioni, ossia il Dlgs 21 febbraio 2005, n. 36 (emanato sotto la vigenza dell'abrogato regolamento 1774/2002/Ce), con la sola eccezione degli articoli 10 sul materiale specifico a rischio Bse e 11 in materia di sequestro e distruzione dei materiali di categoria 1 e 2, espressamente fatti salvi dall'articolo 18, comma 1.

Fonte: Reteambiente



Scadenza: Dichiarazione Pneumatici fuori uso

Entro venerdì 30 novembre 2012 i produttori e gli importatori di pneumatici che hanno intenzione di gestire nel 2013 i pneumatici fuori uso (Pfu) attraverso gestori autorizzati devono inviare apposita dichiarazione all'autorità competente, utilizzando il modulo di cui all'allegato C del Dm 82/2011 (obbligo

valido per i soggetti che non hanno già provveduto in tale senso nel 2011).

Riferimenti normativi

Dm 11 aprile 2011, n. 82 — articolo 3, comma 4

Fonte: Reteambiente